

Bar, niente limiti d'apertura

di Marilisa Bombi

Il Cds cancella gli ostacoli numerici. La Lombardia apre al consumo sul posto. Zero vincoli territoriali. E dall'artigiano si mangerà.

Nessun vincolo numerico o di distanza per l'apertura di bar in città. E via libera al consumo sul posto di generi alimentari, ma non di bevande, anche nei laboratori artigiani. In Lombardia il settore della somministrazione di alimenti e bevande viene rivoluzionato. Con una simultaneità che ha dell'inverosimile, sono stati emanati il medesimo giorno, martedì 5 maggio, due provvedimenti che saranno destinati a cambiare, in futuro, l'intero comparto dei pubblici esercizi. In primo piano, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2808, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal Comune di Milano, la Regione Lombardia e la Fipe, la Federazione dei titolari dei pubblici esercizi, per la riforma della sentenza del Tar che aveva annullato un diniego all'apertura di un nuovo bar sulla base della liberalizzazione avviata con il decreto legge 223/2006. Il secondo provvedimento destinato ad incidere nei rapporti, peraltro già tesi, tra esercenti ed artigiani, è invece la nuova legge della Regione Lombardia n. 8 del 30 aprile, pubblicata sul BU del medesimo martedì 5 maggio. La sentenza del Consiglio di Stato era attesa da tempo, in quanto la relativa udienza di discussione si era svolta già il 10 febbraio scorso. In quell'occasione le parti avevano maturato il convincimento che il Consiglio di Stato avrebbe rimesso ogni decisione al previo pronunciamento della Corte costituzionale. Invece, il giudice amministrativo di appello non ha avuto dubbi nel confermare quanto a suo tempo aveva affermato il Tar Lombardia, nel senso che a seguito delle novità introdotte dalla legge 248/2006 "è illegittimo imporre il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale non si riferiscono solo alla disciplina del commercio ma anche al settore della somministrazione e, di conseguenza, l'assetto regolatorio comunale è in contrasto con la lettera d), art. 3 del d.l. n. 223". La questione era complessa, in quanto lo stesso Ministero dello sviluppo economico con la circolare 28 settembre 2006 n. 3603/C chiarificatrice delle nuove norme aveva escluso l'eliminazione del sistema programmatico per i bar e ristoranti. A sostenere una tesi opposta era, invece, successivamente intervenuta l'Autorità antitrust che aveva affermato il contrario con un parere del 7 giugno 2007. Per quanto riguarda la nuova legge regionale della Lombardia, la n. 8/2009, la stessa disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda. Una levata di scudi contro il disegno di legge era stata sollevata dall'opposizione, in quanto si riteneva vietato consumare il gelato o il kebab sul marciapiedi davanti al locale. Invece, l'associazione degli artigiani con questa legge fa *an plain* e porta a casa un risultato, altrove insperato. Infatti, era andato a monte, causa fine della legislatura scorsa, il disegno di legge del Senato n. 1644 che, all'articolo 3, prevedeva la possibilità di consentire il consumo sul posto anche alle imprese artigiane, come del resto è già consentito alle imprese commerciali. Tuttavia, il disegno di legge imponeva che anche gli artigiani avrebbero dovuto possedere i medesimi requisiti professionali richiesti agli operatori del commercio. Un altro tentativo non andato a buon fine è recente ed è l'emendamento 13.01.101 dell'ottobre 2008, proposto nel disegno di legge della Camera n. 1441 ter e bloccato in itinere. Da oggi, quindi, il confine tra bar e imprese artigiane alimentari, in Lombardia, è inesistente. Del resto, il relatore del disegno di legge ha affermato che la proposta si inserisce nel solco del recente indirizzo legislativo introdotto dalla legge 248/2006, c.d. legge Bersani. La stessa legge invocata, a Roma, dal Consiglio di Stato che ha chiarito come oggi gli unici vincoli da rispettare nel settore della somministrazione

al pubblico degli alimenti e bevande sono soltanto quelli previsti dall'art. 41, comma 2 della Costituzione.

La somministrazione e la legge

La somministrazione, secondo la legge, è “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.” Una complessa questione, a tale proposito, che non è stata presa in considerazione né dal legislatore nazionale, con la legge 248/2006 né dalla Lombardia con la legge 8/2009 è quella che prevede l'obbligo della licenza di P.S. per il consumo di bevande. Infatti, l'art. 86 del tulps dispone che “Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore (ora Comune), trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche”. In sostanza, il legislatore ammette il consumo sul posto dei cibi ma tace a proposito delle bevande. La conseguenza è che l'eventuale consumo sul posto della birra, o anche di un solo bicchiere d'acqua, assieme alla pizza o al kebab, comporta automaticamente l'esercizio abusivo dell'attività disciplinata dal tulps. Tale infrazione comporta la sanzione da 500 a 3098 euro.

| Come è cambiata la programmazione in Italia per i pubblici esercizi | |
|---|--|
| Art. 86 testo unico di pubblica sicurezza | Le questure, sentite le associazioni di categoria, fissavano all'inizio di ogni anno il numero di licenze rilasciabili nel rispetto distanze minime in funzione anti-alcool e della percentuale max 1/400 abitanti vendita alcolici e 1/1000 abitanti per la vendita superalcolici |
| Legge 524/1971 | Programmazione: Contingentamento per superficie basato su equilibrio tra domanda e offerta; superficie minima dei locali; distanze minime tra i locali |
| Legge 287/1991 | Programmazione: Contingentamento numerico basato su equilibrio tra domanda e offerta; annullate le distanze minime |
| Decreto legge 223/2006 (conv. 248/2006) | Divieto di programmazione basata su quote di mercato |
| Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 | Interpreta l'art. 3 del d.l. 223/2006 stabilendo che la programmazione non può incidere sull'equilibrio tra domanda e offerta che deve determinarsi in base alle sole regole di mercato. |
| Costituzione art. 41, comma 2 | Eventuali vincoli possono essere imposti soltanto a tutela dell'utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana |